

Codice A1021A

D.D. 7 maggio 2026, n. 202

Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di tirocini durante il percorso di studi tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte.



ATTO DD 202/A1000A/2026

DEL 07/05/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione di tirocini durante il percorso di studi tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte.

La legge 24 giugno 1997 n. 196 *“norme in materia di promozione dell’occupazione”* all’art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento. Il successivo DM 25 marzo 1998 n. 142 - *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”* all’art. 1 prevede che *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico”*.

Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea hanno l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali di acquisizione di specifiche conoscenze professionali e che, tra le attività formative riconosciute, vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, gestiti sulla base di apposite convenzioni.

Considerato che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, di cui alla normativa sopra citata e in coerenza con i propri obiettivi programmatici, la Regione Piemonte dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative studenti, in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio durante il percorso di studi per il perseguimento degli obiettivi indicati nei Progetti Formativi Individuali;

ritenuto che fra l’Università del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte vi è un reciproco interesse all’attivazione dei tirocini da effettuare durante il percorso di studio, al fine di favorire il bagaglio di conoscenze del tirocinante e l’acquisizione di competenze professionali;

considerata la volontà espressa dall’Università del Piemonte Orientale di addivenire alla stipula di

una convenzione con la Regione Piemonte in ordine all'attivazione dei tirocini curriculari presso gli uffici della stessa Regione;

ritenuto di approvare lo schema di Convenzione (all.1) il cui testo è allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

attestato che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto i percorsi PCTO non comportano spese per la struttura ospitante

attestata la regolarità amministrativa del presente del presente provvedimento ai sensi della DGR 8-8111 del 25.1.2024

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge 24 giugno 1997 n. 196;
- visto il Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- visto il decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

- di approvare lo schema Convenzione per lo svolgimento di tirocini durante il percorso di studi fra l'Università del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di procedere alla stipula della predetta convenzione mediante scrittura privata;
- di demandare ad ogni Direzione gli adempimenti conseguenti alla decisione di diventare soggetto ospitante ai sensi della convenzione;
- di dare atto che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della l.r. 22/2010 e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

Allegato

**CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI durante il
PERCORSO DI STUDI**

L'Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE , C.F. 94021400026 , con sede legale in ,
Via Duomo, 6 - CAP 13100 , d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal
Rettore , nat a il , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: REGIONE PIEMONTE codice fiscale 80087670016 partita IVA 02843860012 , con
sede legale in Piazza Piemonte 1 10127 Torino (TO) d'ora in poi denominato/a "soggetto ospitante",
rappresentato dal , nat a il , in qualità di Direttore della Direzione della
Giunta Regionale della Regione Piemonte,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire
dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3
novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e al regolamento di Ateneo per lo
svolgimento di tirocini/stage tuati durante il percorso di studio;
considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio;

convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il soggetto promotore l'accoglienza, presso le
proprie strutture aziendali, di studentesse e di studenti dell'Ateneo per lo svolgimento di
tirocini/stage da effettuare durante il percorso di studio.

Art. 2 - Finalità, contenuti del tirocinio, tutor e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di
assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ogni tirocinante inserita/o presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene
predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria
competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la
conclusione del tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e
orientamento è seguita e verificata da una/un tutor designata/o dal soggetto promotore, in veste di
responsabile organizzativo, e da una/un tutor aziendale, indicata/o dal soggetto ospitante con
funzioni di affiancamento alla/al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in
possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

La durata del tirocinio viene stabilita direttamente dai soggetti coinvolti, non può essere inferiore ad
un mese e superiore a dodici mesi e il tirocinio deve terminare prima del conseguimento del titolo di
studi da parte dello studente.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto ospitante, la/il tirocinante ed il
soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle
disposizioni vigenti e valutando eventuali esigenze di studio della/del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del soggetto

ospitante, che la/il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante è tenuto a rilasciare al soggetto promotore una valutazione dell'esperienza fatta dalla/dal tirocinante tramite apposita relazione o questionario.

Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni

Le/I tirocinanti sono coperte/i da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il soggetto promotore, inoltre, assicura le/i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio della/del tirocinante, il soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al soggetto promotore. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 4 - Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute da responsabili, incaricati, dipendenti o collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 5 - Codice Etico e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici e Codici di Comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti istituzionali/aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi alle indicazioni in essi contenute. La violazione dei rispettivi Codici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per cinque anni. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione; il recesso potrà intervenire in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o tramite P.E.C.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 7 - Spese e Foro competente

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì,

(Soggetto promotore)

(Soggetto ospitante)